



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Zenson di Piave 03.04.2020

ORD. N.10 /2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' – PROROGA TERMINI

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 di proroga delle misure anti contagio emesse con i DPCM 8,9, 11 e 22 oltre a quelle emesse dal Ministro della salute anche di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il suo protrarsi nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuna l'adozione del provvedimento di sospensione dei mercati settimanali, fatta salva l'eventuale possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;

CONSIDERATO che il mercato settimanale in questione, che vede come scenario il centro storico del comune di Zenson di Piave per la sua conformazione e disposizione non consente al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, ed in particolare *“l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”*;

RICHIAMATA la propria ordinanza n 6 del 12.03.2020 con cui si disposta la chiusura del mercato comunale fino al 3.4.2020 quale misura per fronteggiare il rischio di contagio da COVID 19;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende pertanto opportuna l'adozione di un provvedimento di proroga del provvedimento di sospensione del mercato settimanale in questione adottato con propria ordinanza n.... del... sussistendo ancora i motivi esposti in quella sede e in premessa;

VISTI gli artt. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

In qualità di Autorità sanitaria locale

ORDINA

di prorogare sino a lunedì 13 aprile 2020 compreso, la sospensione del mercato settimanale del martedì disposta con propria ordinanza n 6 del 12.03.2020 nel contesto del centro storico del Comune di Zenson di Piave e

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- sia trasmessa
 - Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
 - Comando di Polizia Locale - vigili@comune.sanbiagio.tv.it;
 - Carabinieri di San Biagio di Callalta PEC - ttv26386@pec.carabinieri.it–
 - Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it

e venga affissa nei luoghi pubblici di maggior transito e visibilità

SEGNALA

Che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata, ex art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro.

Zenson di Piave, dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2020

IL SINDACO

Dott. Daniela Dalla Nese



Ulteriori comunicazioni ex L. 241/90: A norma dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90 si comunica che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio tecnico e il responsabile del procedimento è il sig. Massimo Fontebasso. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge citata si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto (art. 1 del DPR 1199/1971) entro 30 giorni, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 del DPR 1199/1971), oppure ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo del Veneto (art.29 del D.lgs. 104/2010). I termini per presentare ricorso decorrono dalla avvenuta piena conoscenza.